

In esenzione di tasse e bolle
(art. ultimo della legge 24-11-1901, n. 1289)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)

l o Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.
dimoranti (2)

e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3)

o e ed il

Sig. CARROZZO VIRGILIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 19 63
10 - 8 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti L. 1038 mensili anticipate 39.250

Reddito catastale ~~analizzato~~ ~~la rivalutazione~~ L. 1.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 1963 19 al N. 1865

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

8 NOV. 1962

Prot. N. 7512

Brindisi li _____

AL SIG. Carnazzo Virgil.

1° lotto - Via Gronzo

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 1° Scala A

via Gronzo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. ~~662.676~~ 598.500

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

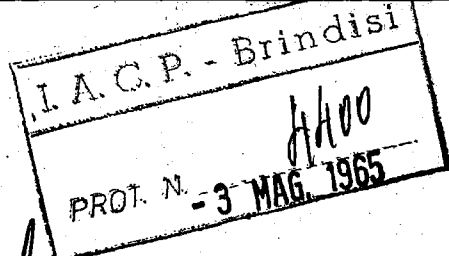
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



Brindisi, 30 Aprile 1965

Spett. Istituto Autonomo Case Popolari
per la Provincia di Brindisi - Via G.B. Casimiro

B R I N D I S I

Il sottoscritto CARROZZO Virgilio, condomino del 1° Lotto Case Popolari - Via Isonzo n°1, angolo Via Appia, 81, a seguito di domanda per il riscatto in unica soluzione dell'appartamento da lui attualmente occupato alla suddetta Via Isonzo, è stato invitato dal funzionario addetto al servizio di codesto Istituto il quale ha comunicato l'importo da pagare per il riscatto totale dell'alloggio in parola. Da tale importo però non ha detratto l'interesse del quale lo scrivente deve beneficiare per l'anticipato pagamento e, pertanto, con la presente istanza chiede a codesto Spett. Istituto affinché dia disposizioni al funzionario addetto di conteggiare gli interessi e detrarli dalla somma globale della differenza da pagare.

Fiducioso della sollecita definizione della pratica di cui trattasi, ringrazia ed ossequia.

(Carrozzo Virgilio)

Carrozzo Virgilio

Brindisi, 30 Aprile 1965.-
Via Appia, n°81 - 1° Lotto - Scala "A" - Interno 1

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. _____, locatario, convenzioni che _____ esecuzione col giorno _____

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. _____ Scala _____ composta di vani _____ sito nell'isolato di _____

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

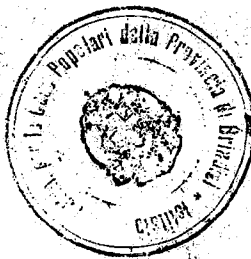
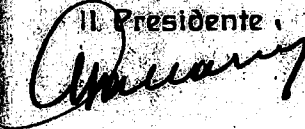
Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. _____ (lire _____)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. _____ (lire _____)

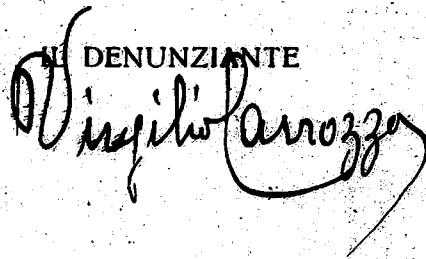
Brindisi li _____

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente



IL DENUNZIANTE



Registrata la presente denuncia addì _____ N. _____
vol. _____ foglio _____ registro atti privati ed esatte L. _____

Il Procuratore

168
21-10-48

Ill. mo Sig. Presidente

Istituzione Case Popolari Prov. di

Brescia

Il sottoscritto Poli Egizio
inquilino delle Case Popolari di
Via Appia decolo Via Fongo - Scala
A, n. 1, domando l'autorizzazione
per poter fare un cambio di ab-
itazione col Sig. Carrozzo Virgilio,
dipendente del Municipio, avendo
trovato la convenienza di aver
ciascuno in città e per essere
anche più vicino al lavoro.

Licenzia di essere accon-
tato, riguarda ed osserva-
lone omologata.

Dev. mo

Soli Esping

Brescia, 20-10-1948

Dichiarazione:

Dichiaro di essere d'accordo
di fare il cambio della mia abita-
zione con quella del Sig. Poli
Egizio.

In fede.

Virgilio Carrozzo



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in **BRINDISI** alla Via Isouza - 1° lotto
N. _____ Scala A Int. 1 Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,50
caratura 3,40
Concessionario: Sig. Carrozzo Virgilio
Contratto di cessione in data 10-8-1949 N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 855.000 -

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 256.500 -

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni . . . 3,25 % L. 27.787 - L. 284.287 -

Costo di cessione L. 570.713 -

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 570.713 -

Periodo di ammortamento anni 5

Tasso 5 %

Rata annua 570.713 x 0,23097480 L. 131.820

Rata mensile 570.713 x 19,2419 L. 10.985

Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. _____ intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 10.985

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1064

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 12.699

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

4 FEB.
PROT N 3513

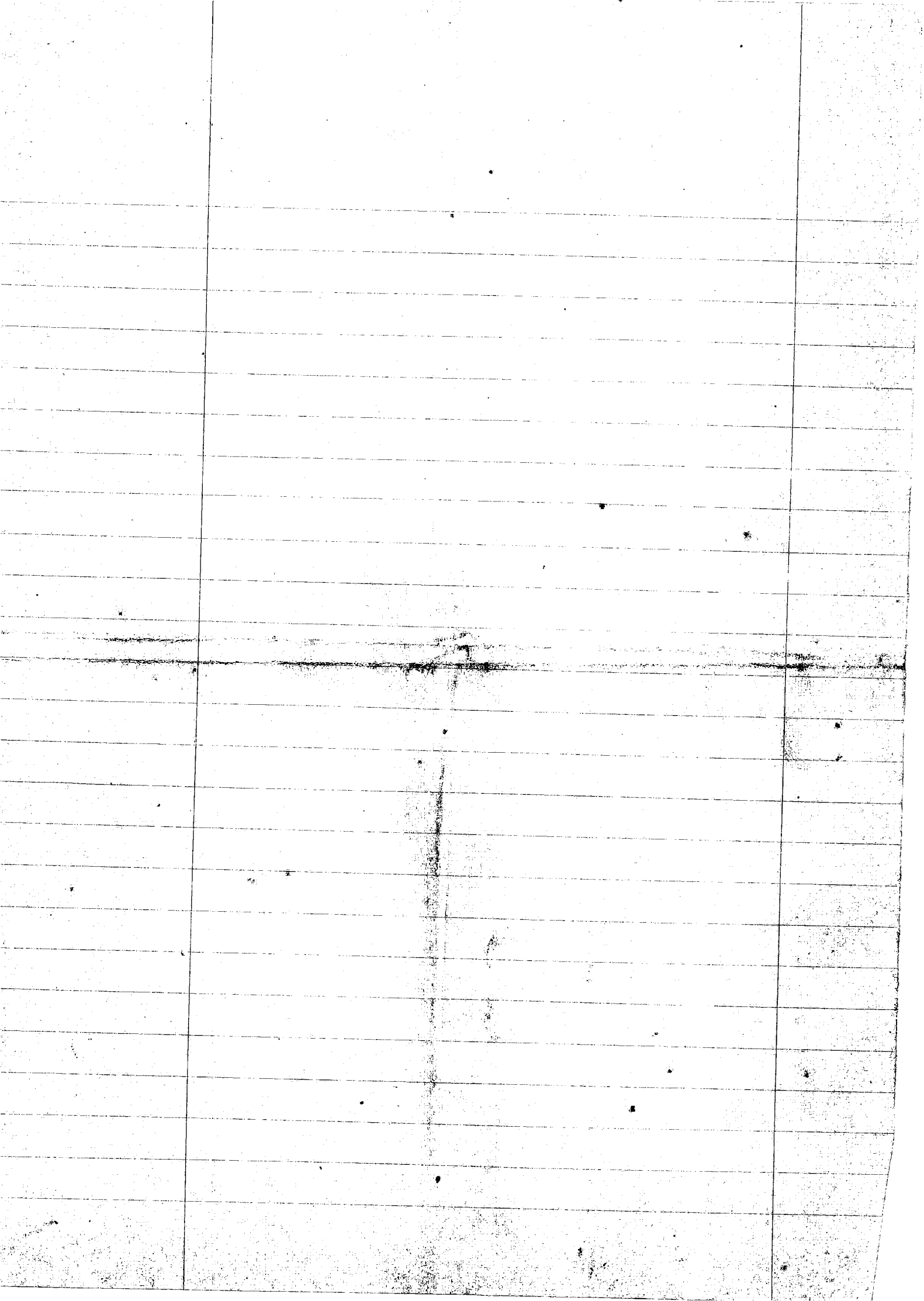
Spett. Istituto Nazionale
Case Popolari
Briandisi

Il sottoscritto Carrozzo Virgilio,
inquilino delle Case Popolari - I lotto -
N° 1, prega questo Spett. Istituto
vostro provvedere a mandare
l'operaio fabista per la riparazio-
ne dello scarico del gabinetto che
da parecchio tempo è guasto per
de acqua.

Fiduciosa ringrazia -
Con osservanza.

Virgilio Carrozzo

Briandisi, 21. 1. 1952
Via Donato, 1 - Tel. 1 -



DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. _____, locatario, convenzioni che _____ esecuzione col giorno _____

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. _____ Scala _____ composta di vani _____ sito nell'isolato di _____

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. _____ (lire _____)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. _____ (lire _____)

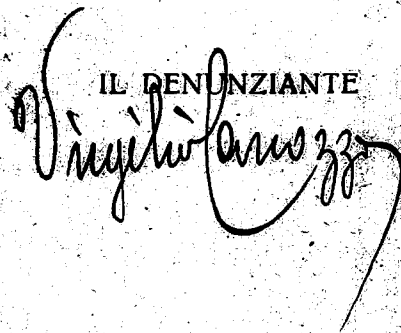
Brindisi li _____

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente



IL DENUNZIANTE



Registrata la presente denuncia addì _____ N. _____
vol. _____ foglio _____ registro atti privati ed esatte L. _____

Il Procuratore

Chief of Staff of the Air Force

CONFIDENTIAL

2010

[illegible]

also to persons who maintained relations with the defendant.

• Stemmed by nitrogen, isolated

Continued

1. The first of the following is a list of the names of the persons who have been identified as having been in contact with the subject of this investigation, and who have been identified as having been in contact with the subject of this investigation, and who have been identified as having been in contact with the subject of this investigation.

emessa mandata
n° 434 del 27-X-60

2 copie

ILL/ro Sig. PRESIDENTE - ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Carozzo Virgilio
abitante in Brindisi al 1° lotto delle case popolari
via Isonzo, considerato che il tasso di interessi
(5,80%) per il riscatto della casa è elevato, in at-
tesa che la legge sia rivista dal Governo, prega la
S.V. di farsi avere il rimborso delle L. 5.000 a suo
tempo versate per spese contrattuali.-

In attesa ringrazia

Carozzo

Brindisi, li 24 OTT. 1960 .-

Amministratore
[Signature]

I. A. C. P. - Brindisi
24 OTT. 1960
PROT. N. <u>2112</u>

ILL/ma Signor PRESIDENTE - ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

BRINDISI

*questo mandato
n° 434 del 24-10-60*

Il Sottoscritto Gennaro Vingilio abitante
in Brindisi al I° lotto delle case popolari Via Isonzo,
considerato che il tasso di interessi (5,80%) per il ri-
scatto della casa è elevato, in attesa che la legge sia
rivista dal Governo, prega la S.V. di farsi avere il rin-
borso delle L.5.000,- a suo tempo versate per spese con-
trattuali.

In attesa ringrazia

F.to Gennaro Vingilio

Brindisi, li 24 Ottobre 1960

I. A. C. P. - Brindisi
24 OTT. 1960
PROT. N. <u>2112</u>

Per copia conforme

Brindisi, li 25 OTT. 1960
IL DIRETTORE GENERALE
(Comd. Avv. Vincenzo Palma)

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

I. A. C. P. Brindisi
PROT. N. 2537
3 DIC. 1959
Brindisi, li

Rione.....
Isolato.....
Alloggi.....
Stanze n.....

Pervenuta il
Registrata al n.
Firma del Funzionario
.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto Carrozzo Virgilio
nato a Brindisi il 12.11.1939 domiciliato a ..
Brindisi Via Appia N° 67 Rione.....
Isolato scala A Piano R Quartino Int. 1
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal composto di N° due
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1)..... e composto di N°..... vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

* - non è

a) che egli
il proprio coniuge Sig. Succaro Antonia * - non è (2)
proprietario nel Comune di Brindisi di altra abitazione
1.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ~~ha~~ - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. *Luccaro Antonia* ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita
di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Stato
o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. *Luccaro Antonia* ~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edilizia
sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
<i>Carrozzo Virgilio</i>	<i>1909</i>	<i>Capo famiglia</i>
<i>Luccaro Antonia</i>	<i>1913</i>	<i>Uxor</i>
<i>Carrozzo Bernardo</i>	<i>1941</i>	<i>Figlio</i>
<i>Carrozzo Luigi</i>	<i>1945</i>	<i>Figlio</i>
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Carrozzo Virgilio
..... *L. 700.000*
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo al-
l'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impe-
gna a pagarlo in unica soluzione ovvero (2) in non oltre 20 anni
e precisamente in *dieci*... anni in rate mensili posticipate al
tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione
nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione
dell'alloggio che ha in locazione dal *ottobre 1948*.....

Allega ricevuta n°...*41*... vaglia postale di £.5.000 e lo
Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con
a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte
dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non sepa-
rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementa-
re per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte affe-
rente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per
metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore...
a £.150.000 e che i predetti ~~soggetti~~ non sono proprietari dello
~~stesso~~ centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprie-
tà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della fa-
miglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme
contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposi-
zione al riguardo.

Data *-2 DIC. 1959*

Vigilio Carozza
(firma per esteso)

Da pagare 150



N.

CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di *Carrozzo Virgilio*
Via Oppia, 67

è composta come segue:

Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
Padre	<i>Carrozzo Virgilio</i>	<i>Brindisi</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>1909</i>				
Figlio	<i>Luccaro Antonia</i>	<i>"</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1913</i>				
Figlio	<i>Carrozzo Bernardo</i>	<i>"</i>	<i>21</i>	<i>5</i>	<i>1941</i>				
"	<i>" Luigi</i>	<i>"</i>	<i>18</i>	<i>12</i>	<i>1945</i>				
<i>med</i>									

Eventuali annotazioni

Relasciata in carta libera per uso *Alloggio*

Brindisi

12 OTT. 1959

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFI
(Avv. Giuseppe Genovese)



Genovese

e ne per redditi o qualsiasi natura

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che le persone indicate a tergo del presente stato di famiglia non
figurano iscritte nel registro dei possessori fabbricati del Comune di
Brindisi, nè per altri redditi di altra natura.
Si rilascia per uso alloggi.

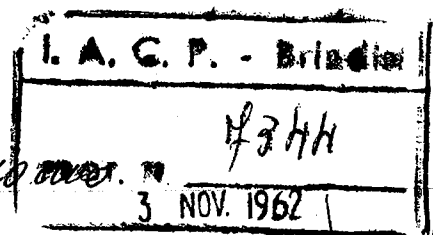
Brindisi, 20 OTT. 1959



IL DIRETTORE

Mod. 103 n. 3413
Scatta L. 150
IL COMPILATORE

RACCOMANDATA



Spett. Istituto Autonomo
Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Carrozzo Virgilio, abi-
tante alle Case popolari di via Appia - 1.
Lotto - Sc. "A", Int. 1, chiede che l'abi-
tazione da lui tenuta in locazione, gli
venna concessa a riscatto da soprap-
pagarsi in dieci anni.

Si riserva di inviare a questo Spett.
Istituto un assegno bancario di lire
cinquemila per spese contrattuali.

Distinti saluti.

Virgilio Carrozzo
Brindisi 31 ottobre 1962
Via Appia, 81
Brindisi

A
/

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'*Istituto* per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. _____, locatario, convenzioni che _____ esecuzione col giorno _____

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. _____ Scala _____ composta di vani _____ sito nell'isolato di _____,

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. _____ (lire _____)

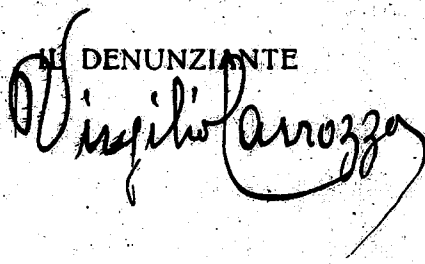
Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. _____ (lire _____)

Brindisi li _____

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente



IL DENUNZIANTE


Registrata la presente denuncia addì _____ N. _____
vol. _____ foglio _____ registro atti privati ed esatte L. _____

Il Procuratore

Spett. Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di

B R I N D I S I
=====

In riferimento alla nota dell'8/11/1962, n°7512, mentre
accetto il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio da
me tenuto attualmente in locazione, confermo che l'importo
di cessione dell'alloggio fissato in L.662.676 sarà corri
sposto in CINQUE ANNUALITA' al tasso di interesse del 5%.-

Resto in attesa della definizione della pratica e
nel frattempo invio distinti essequi.

(Carrozzo Virgilio)

Virgilio Carrozzo

Brindisi, 14 Novembre 1962

DOMICILIO: Via Appia, n°81 - angolo Via Isonzo.

A

7

I. A. C. P. - Brindisi
7693
REC. n. 15 NOV 1962

Raccomandata

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 25 - MAG. 1964

Spett. Istituto Autonomo

Case Popolari della Provincia di

B R I N D I S I

Il sottoscritto CARROZZO Virgilio, abitante in
Via Appia, n°81 - Angolo, Via Isonzo, n°1 (Case Popola
ri - 1° Letto - Scala "A" - Int.1), chiede a codesto
Spett. Istituto che venga autorizzato a pagare in
unica soluzione il riscatto dell'alloggio da lui
occupato.

Pertanto, a modifica del precedente contratto sti
pulato a suo tempo per rogito Notar LOIACONO per lo
scomputo in anni cinque, prega voler disporre in meri
to affinché lo scrivente possa pagare subito la ri
manente somma per il completo riscatto dello allog
gio in parola.

Fiducioso del benevolo accoglimento, ringrazia ed
ossequia.

(Virgilio Carrozzo)

Virgilio Carrozzo

Brindisi, 23 Maggio 1964.-

6789

70.7.1965

Al Notaio
Vincenzo Loiacono
Via Cirillo
Brindisi

Oggetto: Sig. CARROZZO Virgilio-

Cessione in proprietà di alloggio popolare

Con la presente si invita cortesemente la S.V. a voler provvedere alla trascrizione ed alla voltura, a spese dell'interessato, del contratto del Sig. Carrozze Virgilio, nato il 12 Novembre 1909 a Brindisi ed ivi domiciliato.

Il Sig. Carrozze, infatti, avvalendosi del 2° Comma dell'art. 9 della Legge sul Riscatto, ha pagato il residuo della quota capitale in un'unica soluzione, saldando tutto il suo Dare per la compravendita dell'alloggio al I° Lotto C.P., scala A-int. I-di via Isonzo in Brindisi.

Si trasmette, pertanto copia del contratto fra l'I.A.C.P. l'acquirente in oggetto con repertorio n. 47834/3265.

Distintamente.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)



IMPORTI DA VERSARE

SOLA QUOTA CAPITALI

AL 10/1/65 L 358.980

RESIDUO MENSLITA' ARRETRATE

L 21.970

DOVUTE PER IL PERIODO

DAL 10/1/63 AL 10/1/65

11° 24 DA L 10.985 = L 263.640 -

IMPORTI VERSATI AL 30/4/65 L 241.670 -

DIFFERENZA DA VERSARE L 21.970 -

TOTALE DA VERSARE A SALDO

L 380.950

IMPORTO CHE SI RISPARMIA SULLA
OPERAZIONE DI CESSIONE

IMPORTO CHE AVREBBE DOVUTO
PAGARE

60 RATE DA L 10.985 = L 659.100

IMPORTO CHE PAGHERA

IMPORTO GIA' CORRISPONDO

L 241.670

IMPORTO DA CORRISPONDERE

L 380.950

L 622.620

RISPARMIO d'INTERESSI

L 36.480

ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA, DIURNA E CAMPESTRE "LA LINCE"

Direzione: Brindisi - Succursali: Ostuni - Carovigno - S. Vito dei Normanni - Fasano
Mesagne - S. Michele Salentino - Latiano e Torre S. Susanna - Telef. 19-78

Autorizzato con Decreto Prefettizio nell'anno 1932 - Direttore Titolare GIOVANNI CARBINI

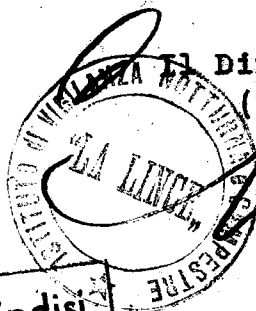
N. 918 di Protocollo Brindisi li 6 Aprile 1954

OGGETTO palazzina 191 lotto Via Isonzo-

Istituto Case Popolari
Brindisi

Nell'appartamento n. 1 della suddetta palazzina, la porta della cucina é abbisognevole di riparazioni perché tarlata, in'oltre la cucina é tutta stonacata ed urge di riparazioni; l'inquilino é disposto procurare da per se il materiale occorrente, anche per il rivestimento delle mattonelle, purché codesto Istituto fornisca la mano d'opera.

Il Direttore dell'Istituto
(Giovanni Carbinì)



I. A. C. P. - Brindisi
6/4/54
PROT. N. 1906

WHR

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziati in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CARROZZO VIRGILIO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8/1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.1 al 1° lotto delle Case Popolari in Brindisi Via Appia

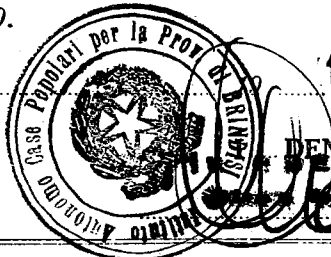
Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denunzia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denunzia, addì

19

al N. 357

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Procuratore

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

387027

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863Brindisi, li 119 LUG. 1961AL SIG. CARROZZO VIRGILIOLotto 1° Scala A Int. 1Via TronzoBrindisiOGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.647 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.40 £. 1.938b- Canone consumo acqua normale £. 500c- Contributo per illuminazione scale £. 150d- I.G.E. 3% solo su a) £. 592.647

TOTALE LIRE

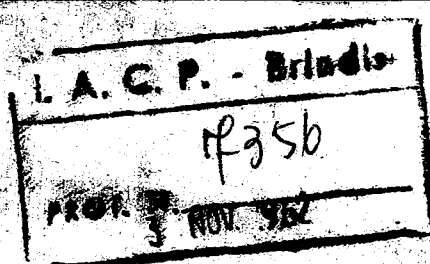
Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

RACCOMANDATA



Spett. Istituto Autonomo Case Popolari
per la Provincia di

BRINDISI

Il sottoscritto CARROZZO Virgilio, abitante alle case popolari di Via Appia - Lotto 1° - Scala "A" - Int. 1, sciogliendo la riserva contenuta nella domanda inoltrata a cotesto Spett. Istituto con raccomandata in data 31/10/1962, per il riscatto dell'alloggio da lui tenuto in locazione, rimette assegno bancario di L. 5.000,00= (cinquemila), per spese contrattuali.

Fa presente, inoltre, che il periodo del riscatto deve intendersi in anni CINQUE e non dieci come erroneamente scritto nella precedente domanda.

Con perfetta osservanza.

Dev/ma
Virgilio Carrozzo

Brindisi, 2 Novembre 1962

DOMICILIO: Via Appia, n° 81 - Brindisi

A
R

R. A.
107
Ami

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Bol. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (Gom. te Ubaldo Vallari

fu Giuseppe nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Sig. CARROZZO VIRGILIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

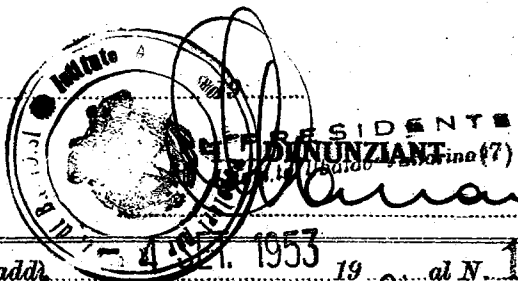
Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 AGO. 1953, add.



Registrata la presente denuncia, add.

4. 21. 1953

19 al N. 1508

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

cinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni e continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

387027

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863Brindisi, li 119 LUG. 1961AL SIG. CARROZZO VIRGILIOLotto 1° Scala A Int. 1Via TronzoBrindisiOGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.647 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3,40 £. 1.938b- Canone consumo acqua normale £. 500c- Contributo per illuminazione scale £. 150d- I.G.E. 3% solo su a) £. 592.647

TOTALE LIRE

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

A sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contendenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CARROZZO VIRGILIO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1938- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

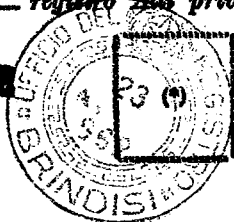
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1922

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Autenticità

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinunzia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CARROZZO Virgilio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI addì 26 19 60



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

(Firma) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 19 al N. 1590

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Trecentocinquanta



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

A: *anno* dell'art. 74 Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) *Com.te Ubaldo*

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) *Brindisi - Via Castimiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. *Cazzozzo Virgilio*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. *1* del *12* lotto

di Case Popolari nel Comune di *Brindisi - Via V. Veneto*

Durata della locazione: dal *10-8-1958* al *10-8-1960*

Corrispettivi pattuiti: L. *1.716* mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI* add. *18 AGO. 1959* 19 58



IL PRESIDENTE
"(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)"

Registrata la presente denuncia, add. *21 AGO. 1959* 19 al N. *663*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Vallarino*

IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
Giovanni Vassallo



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli, a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Stg. CARROZZO Virgilio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del I.° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716. = mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 al N. 218

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire ventatré

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Carrozzo Vincenzo**

VALLARINO DELLA SUA QUALITÀ DI

Proprietario della T.A.C.P.

dimoranti (2) **in Via S. Andrea, 2**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

sign. Carrozzo Vincenzo

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n° 1 del 1° piano**

di via S. Andrea, nel Comune di Bressana

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **17.16 - Rentesi mensili**

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

ARRINDISI, add.

27 AGO. 1957



I DENUNZianti (7)

Presidente

Registrata la presente denuncia, add. **29 AGO. 1957** al N. **1578**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Carrozzo**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni alla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare il dichiarante e da due testimoni.